



Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Modifica del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2016¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 74 capoverso 1, 104 capoversi 2 e 3 lettera b, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale³;

Art. 24a Monitoraggio ambientale

¹ La Confederazione provvede all'istituzione e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e di stabilire tempestivamente le possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla diversità biologica derivanti da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico.

² I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili che rivestono importanza ai fini del monitoraggio ambientale.

1 FF 2016 5883
2 RS 814.91
3 RS 101

Capitolo 6: Disposizioni penali e misure amministrative

Art. 35, rubrica

Disposizioni penali

Art. 35a Misure amministrative

In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

- a. divieto di svolgere attività;
- b. revoca di autorizzazioni;
- c. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione;
- d. sequestro;
- e. confisca e distruzione;
- f. addossamento di un importo pari al massimo a 10 000 franchi o al ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 31 dicembre 2021 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 2017⁴

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

⁴ FF 2017 3679